

COMUNE DI SAN SEVERO

(Provincia di Foggia)

Repertorio n. 15964 del 08 Luglio 2019

CONTRATTO DI APPALTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE "ALTO TAVOLIERE", COMPRENDE I COMUNI DI APRICENA-CHIEUTI-LESINA-POGGIO IMPERIALE-SAN PAOLO DI C.-SAN SEVERO- SERRACAPRIOLA E TORREMAGGIORE. CIG.7073012226.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Luglio (08/07/2019) e nella Residenza Comunale davanti a me, dott. Giuseppe Longo, Segretario comunale del Comune di San Severo, sono personalmente comparsi:

Ing. Francesco Rizzitelli, nato a ...*omissis*..., il ...*omissis*..., il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Severo, avente sede legale in Piazza Municipio, 1, Partita IVA: 00336360714, che rappresenta nella sua qualità di DIRIGENTE della II AREA "*Servizi Sociali e alla Persona*", domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso;

e

il dott. Achille Claudio Iannarelli, nato a ...*omissis*..., il ...*omissis*..., il quale interviene nel presente atto in qualità di Procuratore speciale, giusta procura al

Ministero della dott.ssa Daniela TRINASTICH, notaio in Foggia, del 28.01.2016, repertorio n. 5097, in nome e per conto della “SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI” – con sede legale in Foggia, alla Via Di Iuvara, s.n.c., C.F./P. IVA: 02244320715; iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia di Foggia con il numero Repertorio Economico Amministrativo FG – 205793 del 06.11.1997, aggiudicataria del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.), di seguito per brevità, chiamato “*Appaltatore o Affidatario*”, come da atto costitutivo del 14.07.1997;

I componenti, in possesso dei requisiti di legge e della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso;

PREMESSO CHE

con decreto n.13 del 11/03/2019 il Sindaco ha nominato Dirigente della 2^a Area “Servizi Sociali ed alla Persona” il dott. Francesco Rizzitelli;

nella 2^a Area rientra la competenza della gestione del Piano Sociale di Zona (P.S.Z.) dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, di cui il Comune di San Severo è Capofila;

con Delibera di Coordinamento Istituzionale del P.S.Z. n.3 del 07.02.2014 è stato approvato il Piano Sociale di Zona annualità 2014-2016;

in sede di Conferenza dei servizi decisoria, tenutasi il 31.03.2014, è stato approvato, in via definitiva, il predetto Piano sociale di Zona –Triennio 2014-2016 – Gestione 2017;

in attuazione degli atti di indirizzo e programmazione, è stata approvata l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), per la durata di mesi 12 (dodici); con determinazione dirigenziale della 2^ Area "servizi Sociali ed alla Persona" n. 728 del 12.05.2017, si è proceduto ad inviare gli atti di gara alla SUA (Stazione Unica Appaltante) della provincia di Foggia, in virtù di apposita Convenzione stipulata in data 21 maggio 2014, prorogata con Deliberazione di C.C. del 20.07.2017 n.41, per indire gara di appalto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) sul territorio dell'Ambito Territoriale "Alto Tavoliere", comprendente i comuni di Apricena - Chieuti-Lesina - Poggio Imperiale- San Paolo di C.- San Severo - Serracapriola e Torremaggiore - Cig. **7073012226**, periodo mesi 12 (dodici), rinnovabile per ulteriori 12 mesi, alle stesse condizioni contrattuali, su valutazione discrezionale della stazione appaltante, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma sss), art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in attuazione degli obiettivi prioritari relativi alla programmazione del PdZ 2014/2017, applicabili limitatamente al criterio utilizzato per l'aggiudicazione della gara, dell'art. 55, della legge regionale 10.05.2006, n. 19 e dell'art. 21, comma 5, del regolamento Regionale n. 4 del 28.01/2007; per l'appalto in questione è stato stimato un valore pari a € 534.794,40, oltre Iva come per legge; con successiva Determinazione n.1362 del 10.08.2017 del Dirigente della II

Area Ing. Francesco Rizzitelli ha provveduto a rettificare il suddetto provvedimento approvando, in particolare, il nuovo capitolato d'oneri modificato al punto 10 "REQUISITI E QUALIFICAZIONE DEL PEERSONALE E COSTO DEL SERVIZIO" rideterminando l'importo a base d'asta in euro 534.794,40, di cui euro 25.044,40 per costo generali;

con determina del responsabile del settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia, n. 641 del 13/04/2018, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del servizio *de quo* all'ATI OASI SOC. COOP./KERES ONLUS A R.L. – Via Marsala, 15 - 71017 Torremaggiore, per complessivi € 427.835,52, oltre Iva; e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 708 del 24/04/2018, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Foggia, ha provveduto a rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 641 del 13/04/2018 nei punti nei quali si indicava erroneamente l'importo di aggiudicazione in euro 427.835,5, oltre Iva, anziché quello corretto di euro 510.728,66, oltre Iva;

con ricorso innanzi al TAR PUGLIA n.523/2018 l'impresa San Giovanni di Dio COOP. SOC. PER AZIONI di Foggia, censurava le Determinazioni Dirigenziali della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Foggia di aggiudicazione in favore dell'ATI OASI SOC. COOP./ KERES ONLUS A R.L della gara in parola, deducendo tra l'altro, la violazione degli artt. n. 3 e 10 del capitolato d'oneri;

con sentenza del TAR PUGLIA n.718/2018, veniva accolta la domanda impugnatoria proposta dall'impresa San Giovanni di Dio COOP. SOC. PER AZIONI di Foggia e per effetto venivano annullate le Determinazioni

Dirigenziali di aggiudicazione di cui ai precedenti punti;

in esecuzione alla sentenza del TAR PUGLIA n. 718/2018, con Determinazione Dirigenziale n. 978 del 06/06/2018 la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Foggia ha provveduto all'esclusione dell'ATI OASI SOC. COOP./KERES ONLUS A R.L. – Via Marsala, 15-71017 Torremaggiore, e all'aggiudicazione definitiva della gara per la gestione del servizio in questione all'impresa SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI di Foggia per un importo complessivo pari ad euro 518.750,57, al netto del ribasso d'asta del 3% su €. 534.794,40, oltre IVA come per legge e quindi per l'importo complessivo di € 544.688,10 compresa IVA come per legge;

con nota n. 246/UdP del 08/06/2018 è stato richiesto al soggetto gestore di avviare il servizio *de quo*, nelle more della sottoscrizione del contratto, e continuare la fornitura, a partire dal 08/06/2018, senza soluzione di continuità;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue

Articolo 1. Oggetto del contratto. Il Comune di San Severo, come sopra rappresentato affida alla “SAN GIOVANNI DI DIO” Società Cooperativa PER AZIONI di Foggia, che, in persona del procuratore speciale Achille Claudio Iannarelli, accetta il servizio di assistenza domiciliare (SAD) e dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) nel territorio dell'ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, destinato ad anziani e disabili che versano in disagiate condizioni socio-sanitarie, in conformità della legge n. 328/2000 e della l. r. n. 19/2006. In particolare la SAN GIOVANNI DI DIO

COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI PER

AZIONI assicurerà la gestione del servizio in tutti i Comuni dell'Ambito.

Articolo 2. Durata del contratto. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) saranno garantiti per un periodo di 12 mesi, così come determinato nella programmazione del Piano Sociale di Zona 2018-2020, fino all'esaurimento del monte ore indicato nel bando di gara, a partire dalla data di avvio che, stante l'urgenza di assicurare le prestazioni, è avvenuta il 08/06/2018, giusta autorizzazione dirigenziale prot. n. 246/UdP/2018 . Le parti danno atto che effettivamente il servizio è iniziato il 08/06/2018.

L'appalto viene affidato ed accettato, tenuto conto di quanto detto in premessa, patti e modalità di cui al capitolato speciale, che sebbene non materialmente allegato al presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Il contratto, in particolare, ha per oggetto l'organizzazione e lo svolgimento di prestazioni di natura socio assistenziale e sanitaria effettuate al domicilio di persone anziane e diversamente abili da parte di operatori socio sanitari (OSS), al fine di consentirne la permanenza nel proprio ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Articolo 3. Modalità organizzative del servizio. Il servizio è prestato, di norma, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, nella fascia oraria 6,30/20,00, non necessariamente in modo continuativo, ma articolato in termini di flessibilità o orario spezzato. Gli interventi di assistenza domiciliari sono programmati dal servizio sociale professionale,

secondo un progetto di intervento socioassistenziale personalizzato (P.A.I.) da elaborarsi anche in collaborazione con i competenti servizi territoriali dell'Azienda ASL (piano assistenziale individuale formulato dall'U.V.M.).

L'effettiva articolazione dell'orario settimanale viene stabilita dall'Assistente Sociale Responsabile del Servizio Sociale del Comune o da altra delegata e potrà anche subire degli aumenti in base alle richieste degli utenti e all'risorsa di bilancio e, comunque, nel rispetto dell'art. 8 del capitolato.

Articolo 4. Corrispettivo del servizio. Il corrispettivo del servizio, fatto salvo e richiamato integralmente quanto statuito e concordato al precedente punto 2 è di € 518.750,57, decurtato del ribasso d'asta del 3% sull'importo posto a base di gara di € 534.794,40, al netto di IVA, per il periodo di 12 mesi, decorrenti dall'avvio del servizio medesimo. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in base all'effettivo servizio reso e previa presentazione di regolare fattura, così come disciplinato all'art. 12 del capitolato d'appalto. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente remunerati tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, ecc., necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Articolo 5. Revisione periodica del corrispettivo. Il corrispettivo dovuto s'intende fisso ed invariabile per l'intero periodo del servizio, salva la revisione dei prezzi ISTAT nel caso di servizio svolto successivamente al primo anno, su richiesta dell'Appaltatore.

Articolo 6. Obblighi del Comune. Al Comune spetta svolgere una azione di verifica e controllo sulle attività dell'appaltatore e l'esatta esecuzione delle

prestazioni, e il rispetto delle norme contenute nel capitolato speciale.

In considerazione della complessità degli interventi da attuare, anche in ordine alla partecipazione ad essi di figure professionali diverse, il coordinamento generale del servizio è affidato al Responsabile dell'Ufficio di Piano il quale è tenuto a pianificare le attività in collaborazione con il Responsabile della ditta aggiudicataria.

Al fine di assicurare la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente contratto (esemplificativamente: per ogni richiesta, indirizzo, direttiva durante l'intero periodo dell'affidamento), l'Affidatario ha indicato quale Responsabile del Coordinamento Tecnico, la dott.ssa Daniela Casamassa, nata a Foggia il 20.02.1982, quale Coordinatore Tecnico dei servizi prestati per conto dell'affidatario, nell'ambito dell'intervento in questione; il Coordinatore del servizio potrà fare continuamente riferimento alla responsabile dell'Ufficio di Piano e viceversa poiché tali soggetti, chiamati entrambi Referenti, garantiscono continuità ed immediatezza del rapporto, in ogni sua fase, senza formalità. Ogni comunicazione indirizzata a ciascun Referente varrà, ai fini sopra indicati, a comunicazione effettuata alla parte rappresentata. Al termine del servizio il Coordinatore Tecnico dovrà presentare all'Ufficio di Piano una relazione scritta sull'andamento generale del servizio, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati raggiunti al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del servizio.

Articolo 7. Obblighi dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve assicurare il servizio oggetto del presente contratto con il personale e secondo le modalità

di cui agli artt. 7 e 10 del capitolato speciale di appalto, nonché dare attuazione al progetto presentato in sede di gara.

L’Affidatario è obbligato all’applicazione nei confronti dei propri operatori del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro maggiormente usato nella categoria di lavoro relativa, o comunque ad applicare la vigente normativa in materia di rapporti di lavoro, e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro, sicurezza, di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario per tutto il periodo di validità del contratto d’appalto.

Il Comune di San Severo, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e previa contestazione all’Affidatario delle inadempienze denunciate, applicherà le penali previste all’art. 15 del capitolato.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto e alla sospensione della erogazione dei crediti secondo le modalità fissate dall’art. 20 del capitolato speciale d’appalto.

I suddetti obblighi vincolano il soggetto affidatario anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Sono a carico dell’aggiudicatario oltre al servizio, attività, personale, attrezzature e materiali eventualmente previsti negli elaborati di progetto e tutte quelle necessità accessorie, che, stante la complessità organizzativa del servizio, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancati, ma che oggettivamente saranno necessarie

per avviare ed espletare il servizio in questione e dell'attività progettata.

Articolo 8. Modalità di pagamento. Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle prestazioni effettivamente rese e previa presentazione di regolare fattura.

Ai pagamenti si provvederà mensilmente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con apposito provvedimento del dirigente dell'Ufficio di Piano.

La liquidazione, in ogni caso, è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario, unitamente alla fattura, di apposita dichiarazione, redatta su modello fornito dall'Ufficio di Piano, attestante l'avvenuto pagamento delle spettanze dovute agli operatori per il mese precedente a quello di fatturazione, nonché l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzione d'ufficio o per pene pecuniarie applicate per inadempienze o violazioni delle disposizioni e quant'altro dall'Appaltatore dovuto.

Articolo 9. Verifica del rapporto e valutazione. In ogni momento il Comune, tramite il RUP dell'intervento in questione, a mezzo dei referenti designati per ogni singolo Comune, può effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'Appaltatore, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 7. Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dal servizio saranno valutati sulla base di una relazione che l'Appaltatore dovrà trasmettere periodicamente – con cadenza trimestrale-nonché a conclusione del rapporto contrattuale, dalla quale si evinca anche il grado di soddisfazione

dei bisogni degli utenti.

Articolo 10. Penalità e cause di risoluzione del contratto. In tema di penalità e risoluzione contrattuale trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 15 e 20 del capitolato speciale. Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (*“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165”*) l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non essendo materialmente qui allegati – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Articolo 11. Cauzione definitiva. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 93 e il 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito a favore del Comune di San Severo cauzione definitiva dell'importo di € 25.937,53 (Euro venticinquemilanovecentotrentasette/53), pari al 5% del corrispettivo contrattuale, mediante polizza fideiussoria/assicurativa n.*omissis*...., rilasciata da*omissis*...., – Agenzia di*omissis*...., (codice subagenzia n.*omissis*....) in data 17/05/2019, contenente l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e l'impegno a pagare l'importo dovuto entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta della stazione appaltante.

Articolo 12. Polizze assicurative e responsabilità dell'Appaltatore. Ai

sensi dell'art. 14 del capitolato speciale, l'Appaltatore, ha costituito, inoltre, Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile, per se stessa, verso terzi e prestatori di lavoro, rilasciata da ..omissis.. il 10/01/2015 – Polizza n. ...omissis...e successivamente rinnovata, in favore della SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOC. PER AZIONI di Foggia. L'appaltatore si assume piena e diretta responsabilità per danni che, nello svolgimento del servizio, dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o agli operatori impegnati nel servizio, esonerando il Comune da ogni corrispondente responsabilità ed impegnandosi ad eseguire le prestazioni nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale.

L'Appaltatore, in ogni caso, assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e dei terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

Articolo 13. Subappalto. All'Affidatario è fatto espresso divieto di subappaltare l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando l'azione del Comune di San Severo, capofila dell'Ambito, per il risarcimento danni.

Articolo 14. Risoluzione del contratto. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 31 C.P., 318 bis C.P., 319 ter C.P., 319 quater C.P., 320 C.P., 322 C.P. 322 bis C.P., 353 C.P., 353 bis C.P..

Articolo 15. Controversie. Eventuali controversie che non si potessero risolvere in via amministrativa, saranno definite dal Giudice Ordinario ed il Foro competente sarà quello di Foggia.

Articolo 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al contratto sono soggetti ad I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 25.04.1936 n. 131.

Su conforme dichiarazione dell'Appaltatore, sul presente atto si chiedono i benefici di cui all'art. 17 del D. L.vo n. 460/97 (esenzione imposta di bollo).

Ai fini fiscali si da atto che l'impresa SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOC. PER AZIONI di Foggia Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati "San Giovanni di Dio" è cooperativa sociale Onlus e, pertanto, usufruisce dell'esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. L.vo n. 460/97.

Articolo 17. Tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia") e successivo D.L. 12.11.2010 n. 187. Le parti convengono ai sensi dell'art. 1456 C.C. che il presente contratto si risolva nel

caso in cui le transazioni finanziarie relative all'appalto in oggetto vengano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., come previsto all'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010; è consentito l'uso di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione (art. 6, comma 5, D.L. n. 187/2010).

Articolo 18. Incompatibilità. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.L. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 19. Allegati. Costituiscono parte integrante e sostanziale, seppur non materialmente allegati al presente contratto, i seguenti documenti:

A) capitolato speciale;

B) progetto educativo e gestionale presentato in sede di gara;

C) Linee Guida regionali per le cure domiciliari integrate (BURP n. 66/2015);

D) DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) redatto ai sensi del D. Leg. n. 6/2006 (articolo 3 a. del capitolato).

Articolo 20. Clausole finali. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di approvarle incondizionatamente. Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire con atto scritto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico, composto da 20 articoli, n. 18 pagine , del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

-per il Comune di San Severo: dott. Francesco Rizzitelli, nato aomissis..., ilomissis..., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Severo, avente sede legale in Piazza Municipio, 1, partita IVA: 00336360714, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della II Area "Servizi Sociali e Alla Persona", domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso, mediante firma autografa apposta in mia presenza e digitale con Carta Nazionale dei Servizi – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, valida fino al 14/11/2021.

-per la SAN GIOVANNI DI DIO COOP. SOC. PER AZIONI di Foggia , con sede legale in Foggia, alla via Iuvara snc, Codice Fiscale e Partita IVA 02244320715, il Procuratore speciale dott. Achille Claudio Iannarelli, nato aomissis..., ilomissis... – mediante firma autografa apposta in mia presenza e digitale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia valida fino al 07/06/2020.

Il Segretario Generale del Comune di San Severo – dott. Giuseppe Longo – firma digitale rilasciata da ArubaPec S.p.A. valida fino al 07/01/2022.

Per il Comune di San Severo il dirigente II Area

Ing. Francesco RIZZITELLI

Per la San Giovanni di Dio Cooperativa sociale per azioni di Foggia

Dott. Achille Claudio Iannarelli

Fatto in modalità elettronica e da me sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. L.vo n. 163/2006, nel testo modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto legge n. 179/2012, come convertito in legge n. 221/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe LONGO